

I NUOVI LIMITI DI SPESA SU
CONSULENZE,
AUTOVETTURE..
DOPO il D.L.66/2014

Bologna 8 maggio 2014 "Assoc. Contare"

Dott. Alberto Scheda

Art. 14 dl 66/2014 (G.U. 24/4/2014)

- c.1 **fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni** e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del **decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78**, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, **le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (anche i Comuni e Province)**, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, **non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca** quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi e' superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico,
- al **4,2%** della spesa di personale come dal **conto annuale del 2012** dell'Amministrazione che conferisce l'incarico, **per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro**,
 - **Al 1,4%** **della spesa di personale come dal conto annuale del 2012** dell'Amministrazione che conferisce l'incarico per le amministrazioni con **spesa di personale superiore a 5 milioni di euro**.

Dott. Alberto Scheda

Art 14 d.l. 66/2014

- c.2 **Ferme restando le disposizioni** di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge **31 maggio 2010, n. 78** convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, **a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti e' superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico (come risultante dal conto annuale del 2012)** (o dal bilancio per chi non ha il conto annuale)
- **al 4,5%** per le amministrazioni con **spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,**
 - **all'1,1%** per le amministrazioni **con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.**

Dott. Alberto Scheda

Art 14 dl 66/2014

c.4. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore (pubblicazione in GU del 24/4/2014) del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.

Limiti spese consulenze

I limiti agli incarichi di consulenza a chi si applica:

le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ultimo aggiornamento: Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013

- Comunque tutte quelle dell'Art. 1 c.2 D.lgs. 165/2001

Dott. Alberto Scheda

A chi si applica il limite sulle consulenze

+ quelli dell'elenco aggiornato Istat. I limiti agli incarichi di consulenza a chi si applica:

- *Regioni e province autonome*
- *Province*
- *Comuni*
- *Comunità montane*
- *Unioni di comuni*
- *Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario*
- *Agenzie ed enti per il turismo*
- *Agenzie ed enti regionali del lavoro*
- *Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente¹²*
- *Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale*
- *Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura¹³*
- *Agenzie regionali sanitarie*

Dott. Alberto Scheda

A chi si applica il limite sulle consulenze

Enti di regolazione dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO)14

- **Autorità portuali**
- **Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici**
- **Aziende sanitarie locali**
- **Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali**
- **Consorzi di bacino imbrifero montano**
- **Consorzi tra amministrazioni locali**
- **Parchi nazionali, consorzi e enti gestori di parchi e aree naturali protette**

- **Consorzi interuniversitari di ricerca**
- **Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo**
- **Fondazioni lirico-sinfoniche**
- **Teatri stabili ad iniziativa pubblica**
- **Università e istituti di istruzione universitaria pubblici**

Segue elenco specifico di enti e società pubbliche:

Es.

- **Metro Parma S.r.l.**

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese consulenze

I limiti agli incarichi di consulenza sono diventati TRE

- **già PRESENTE E PERMANE:** contenimento entro il 16 % DEL 2009 DELLE SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA per il 2014 (15% per il 2015) e delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (Articolo 6 del DL 78/2010 e successive modificazioni in particolare DL 101/2013);
- **II DL 66/2014 AGGIUNGE A QUESTO LIMITE IL DIVIETO DI DARE INCARICHI DI CONSULENZA STUDIO E RICERCA se si supera nel 2014 il limite relativo alla spesa di personale (come calcolato su conto annuale).**
- all'art. 47 comma 9 del DL 66/2014: **CON APPOSITO DECRETO DEL MININTERNO ENTRO IL 30/6 viene dato il budget complessivo del taglio**, per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 14 relativi alla **RIDUZIONE DELLA SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA E PER I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**, di 14 milioni di euro, per l'anno 2014 e di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, **la riduzione e' operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica**

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese consulenze Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101
(L. n. 125/2013)

**ART. 1 DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE RIDUZIONE DELLA SPESA PER AUTO
DI SERVIZIO E CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

**RIGUARDA LE SPESE PER CONSULENZE E CONTIENE
NORME DESTINATE A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI
INSERITE NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO.**

**IL COMMA 5 STABILISCE CHE LA SPESA PER INCARICHI DI
STUDIO E CONSULENZA - ANCHE PER QUELLI
CONFERITI A PUBBLICI DIPENDENTI - NON PUÒ
SUPERARE PER L'ANNO 2014, L'80% DEL LIMITE DELLA
SPESA PER IL 2013 (16% DELLA SPESA 2009), COSÌ COME
DETERMINATO DALLA APPLICAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA 7 DELL'ART. 6 DEL D.L.
N. 78/2010 (LEGGE N. 122/2010).**

**PER L'ANNO 2015 NON PUÒ SUPERARE IL 75% DELLA SPESA
DEL 2014 (15% DELLA SPESA 2009), .**

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese consulenze Decreto legge 31 agosto 2013 n. 101

(L. n. 125/2013)

ART. 1 DISPOSIZIONI PER L'ULTERIORE RIDUZIONE DELLA SPESA PER AUTO DI SERVIZIO E CONSULENZE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

COMMA 5 BIS: LE AMMINISTRAZIONI DEVONO TRASMETTERE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013, I DATI RELATIVI ALLA SPESA DISAGGREGATA SOSTENUTA PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZE, INCLUSA QUELLA RIFERITA AD INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI PUBBLICI E QUELLA PER INCARICHI E CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.

COMMA 5 QUATER: ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEVE PRESENTARE ALLE CAMERE UNA RELAZIONE CONTENENTE I DATI DI CUI AL COMMA 5 BIS.

INOLTRE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO, NEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENSITE DALL'ISTAT, DEVONO ESSERE PREVISTI SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA.

GLI ATTI ADOTTATI IN VIOLAZIONE DEI COMMI 5 E 6 SONO NULLI, COSTITUISCONO ILLECITO DISCIPLINARE PER CHI LI HA ADOTTATI E COMPORTANO ANCHE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, SALVA L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PER DANNO ERARIALE.

Dott. Alberto Scheda

Dl 66/2014

su consulenze e limite autovetture i tagli si fanno in base agli art. 14 e 15.

Però all'art. 47 comma 9 dettando le modalità di calcolo del taglio di 375,6 per i Comuni indica che:

- *Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8 per ciascun comune sono determinati con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l'anno 2014 e del 28 febbraio per gli anni successivi, sulla base dei seguenti criteri:*
- *Taglio per **consulenze** per i Comuni: 14 milioni per 2014
21 milioni per ogni anno dal 2015 al 2017*
- *Taglio consulenze per Province e Città metropolitane: 3,8 milioni 2014, 5,7 milioni per ogni anno dal 2015 al 2017*

Dott. Alberto Scheda

Dl 66/2014

- *per quanto attiene agli interventi di cui all'articolo 15, relativi alla riduzione della spesa per autovetture per i comuni è di 1,6 milioni € euro, per l'anno 2014, e di 2,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, la riduzione e' operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun comune comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della Funzione Pubblica;*

DI 66/2014 La relazione al decreto

dell'Ufficio studi del Senato

- Sulle **Consulenze** specifica che le stime di risparmio.. Sono approssimative in quanto *“pur essendo indicata anche la distinta platea delle amministrazioni coinvolte, per comparto di riferimento, non sono però indicati i dati invece a valore, inerenti alle basi di computo”*
- *..”tenuto conto anche che trattasi di spese in ogni caso riconducibili al fattore delle risorse umane, appare suscettibile di determinare l'instaurazione di contenziosi da parte delle amministrazioni con gli interessati.“*
- *..A fronte del rischio di tali contenziosi, si prospettano le condizioni per il sostenimento di nuovi o maggiori oneri, da parte delle amministrazioni interessate, che potrebbero in vanificare parte dei risparmi ora considerati in relazione alla norma...*

Dott. Alberto Scheda

DI 66/2014 La relazione al decreto dell'Ufficio studi del Senato

- *..sulle autovetture ..Inoltre, andrebbe assicurato che la riduzione di alcune tipologie di spese (come quella per autovetture) non produca un incremento di altre voci di spesa (incremento delle voci connesse ai trasporti pubblici e privati), producendo un effetto netto di risparmio inferiore a quello stimato.”*
- *La tabella allegata per i comuni stima per consulenze e co.co.co 14 milioni di risparmi nel 2014*

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese autovetture

- DL 66/2014

Dal 1/5/2014 .. le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese autovetture

PRIMA DEL dl 66/2014

- DAL 2013 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

DOPPO con art. 15 dl 66/2014

Dal 1/5/2014 il limite diventa il 30% del 2011.. Essendo dal 1 maggio.. Significa che il limite complessivo è una somma dei due... (necessario chiarimento .. Futuri pareri corte)

- SEMPRE VIGENTE: Dal 1/1/2013 al 31/12/2015
Divieto di acquisto e locazione finanziaria (leasing) di autovetture (non abrogato)

Limiti spese autovetture

- Queste disposizioni non si applicano per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza. (tuttora valido.. Pm e servizi sociali specificamente dedicati)
- Permane l'obbligo di censimento delle autovetture di servizio, alla comunicazione al Dipartimento funzione pubblica, prevista dall'articolo 5 del DPCM 3/8/2011 (si veda anche l'articolo 46 del Dlgs 33/2013),

Sempre valide le sanzioni **autovetture DL 101/2013 art.1**

Comma 2: le PA, dal 2014, che non hanno certificato al Dipartimento della Funzione Pubblica il rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DL 95/2012, non possono effettuare, spese di ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture (quindi il 25% della spesa del 2011)

Comma 3: gli atti adottati in violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, sono nulli e sono considerati un illecito disciplinare. Inoltre comportano una sanzione pecuniaria a carico del responsabile per una cifra da 1000 a 5000 € salvo azione di responsabilità amministrativa per il danno erariale.

Dott. Alberto Scheda

deroghe spese autovetture

Corte dei Conti Sezione di Controllo dell'Emilia Romagna nella deliberazione n.18/2011/PAR

- *In proposito questa Sezione ritiene che l'esclusione dalla limitazione della spesa relativa ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica possa estendersi anche ai servizi di polizia locale facenti capo agli enti territoriali, nella considerazione del ruolo che tali servizi hanno ormai assunto ai fini del generale presidio dell'ordine e della sicurezza pubblica. La stessa delibera su specifica richiesta del CAL risponde in merito alla **definizione di "automezzi"** specificando che il limite fa ".. riferimento alle sole spese per "autovetture", si ritiene che il preciso riferimento contenuto nella norma non consenta di includere nella portata della limitazione le spese sostenute per veicoli diversi dalle autovetture". Vanno quindi esclusi dai limiti in oggetto tutti gli **"autoveicoli" diversi dalle autovetture: autocarri, motocarri, furgoni, autobus, veicoli speciali, macchine operatrici, etc..***
- Inoltre la deroga sugli acquisti prevista dal comma 144 esclude, oltre alla sicurezza pubblica, *"i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza"*, in questa definizione, secondo il parere dello scrivente, ricadono i mezzi destinati **all'assistenza domiciliare, (in quanto prestato servizi a persone non autosufficienti), al trasporto di persone disabili, al trasporto sociale anziani e altri impieghi affini.**

Dott. Alberto Scheda

Altri Limiti di spese vigenti

Articolo 6 del DL 78/2010, e successive modificazioni, a posto limiti relativi al contenimento dei costi degli apparati amministrativi;

Rimane la soppressione delle indennità chilometriche per missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio

- **50 per cento rispetto al 2009 delle spese per le missioni e per la formazione:**
 - **non rientra nel tetto la formazione, nell'ambito di un'attenta programmazione della stessa quella obbligatoria, limitatamente alle spese necessarie per corrispondere a precisi obblighi normativi che non possono essere disattesi o differiti ad altro esercizio. (Corte di Controllo E.R. n 18/2011**
 - **Sicuramente fuori dal tetto la formazione destinata a soddisfare gli obblighi previsti dalla legge 190/2012 c.d. anticorruzione (Corte E.R. n. 276 2013)**

Dott. Alberto Scheda

Altri Limiti di spese vigenti

Dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009

La ampia categoria delle spese limitate

Devono ritenersi in ogni caso **non assoggettate ai limiti** di cui al comma 8 dell'art. 6, del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010, **le spese per convegni, mostre, relazioni pubbliche, o comunque di rappresentanza, provenienti da soggetti esterni, pubblici o privati.** Corte Piemonte 37/2011

In tal senso si sono già espresse altre Sezioni regionali (cfr. Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 9 del 2011), aderendo a principi autorevolmente espressi da questa Corte, in sede di Sezioni Riunite in sede di controllo (cfr. delibera n. 7 del 2011).

Dott. Alberto Scheda

Spese per convegni mostre. Recente parere Corte Friuli, 11184, 10/4/2014

possibilità di organizzare una manifestazione culturale, allestita già da diversi anni con cadenza annuale e finanziata in buona parte a mezzo sponsorizzazione, da parte di alcune aziende del territorio, alla luce del quadro normativo regionale e statale vigente in materia (art. 14, comma 22, L.R. 23/2013 e art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010). Nello specifico, le delucidazioni richieste riguardano l'applicazione dei limiti di spesa, di cui all'art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010; si chiede, infatti, se l'applicazione dei limiti di spesa debba avvenire 'secondo una interpretazione strettamente letterale'. Inoltre, viene chiesto l'individuazione delle tipologie di spesa riconducibili all'espressione normativa "convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza".

Tetto 20% della spesa sostenuta per l'anno 2009

Dott. Alberto Scheda

Spese per convegni mostre. Recente parere Corte Friuli, 11184, 10/4/2014

Corte dei Conti ha precisato *che resterebbero consentite le spese, pur sempre di interesse collettivo, inerenti ad iniziative organizzate dall'ente stesso o da un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e cioè direttamente legate ad attività proprie dell'ente pubblico*. Con riferimento alla manifestazione culturale, *l'Ente potrà valutare nella sua autonomia se ricorrano i presupposti applicativi della previsione di cui all'art. 6, comma 8, tenendo conto che il collegamento delle spese con le competenze specifiche dell'ente e con i programmi sviluppati da quest'ultimo* vale a configurarle come ontologicamente differenti dalle 'spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza' e dunque a sottrarle all'ambito di applicazione della disposizione in commento.

Vanno, invece, fatte rientrare nella nozione normativa di 'spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza', quelle spese riconducibili, genericamente, alle relazioni pubbliche o alla rappresentanze, svolte in modo episodico e comunque al di fuori di uno specifico programma che rientri nella competenza dell'ente locale.

Si ribadisce, dunque, l'esclusiva competenza dell'ente nella determinazione in concreto della categoria nella quale classificare la spesa.

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese da intendere complessivo

La Corte dei Conti sezioni autonomie, con **parere n. 26/2013 del 20 dicembre 2013** affronta nuovamente il tema dei tagli alla spesa corrente conseguente le diverse norme che si sono sviluppate a partire dal DL 78/2010 in avanti e **conferma la possibilità di agire in termini complessivi, dando facoltà agli enti locali di decidere dove e quanto tagliare tra le voci oggetto di contenimento, pur garantendo il taglio complessivo frutto dell'applicazione delle singole percentuali.** In altri termini, l'ente locale deve innanzitutto fare il conto di quanto deve tagliare applicando tutte le percentuali previste dal DL 78/2010, art. 5 e 6 (**cioè spese sostenute delle varie tipologie nell'anno 2009**), dal DL 95/2012, dalla legge 228/2012 di stabilità 2013.

Fatto il totale del “limite complessivo” può essere distribuito liberamente, in termini di entità, sulle voci oggetto di riduzione, garantendo appunto il totale complessivo.

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese da intendere complessivo

In particolare la Corte dei Conti sezione autonomie evidenzia che “l’inciso posto all’inizio dell’art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 (“*Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni...*”) *tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi.*

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese da intendere complessivo

Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

Dott. Alberto Scheda

Limiti spese da intendere complessivo

- di fatto la Corte Sez Riunite include nelle spese da poter conteggiare in un unico tetto non solo quelle del Dl 78/2010 (come corte costituzionale n. 139/2012) ma anche quelle del Dl 95/2012 (mobili arredi..) e della legge di stabilità 2014
- di fatto non ancora recepita dal MEF
- necessità di fare un atto di giunta che calcoli i singoli tetti e determini il totale
- allegare al bilancio preventivo

Altre spese DL 78/2010 Art. 6
Vedi delibera Corte ER Sezione
di Controllo parere n.18/2011 su
richiesta Caler

Dott. Alberto Scheda

Mobili e arredi

La Legge di stabilità 228/2013 prevedeva una riduzione del 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010-2011 per l'acquisto di mobili e arredi

il testo è stato modificato dal DL 69/13, convertito L. 98/13:

“Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, **negli anni 2013 e 2014** le amministrazioni pubbliche..., **non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia**, salvo che **l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.**

(conferma parere Corte ER n.281/2013 del 20 novembre 2013)

Dott. Alberto Scheda

Mobili e arredi

Altro caso si pone nel caso si pone per gli **arredi necessari ad opere di nuova realizzazione, o collegati a ristrutturazioni e ampliamenti**. Nel caso ad esempio di un nuovo asilo nido o di un impianto sportivo il limite del 20% della spesa per l'acquisto di mobili ed arredi costituenti la "prima dotazione" di un'opera di nuova realizzazione, fa venir meno la "funzionalità" stessa dell'opera stessa e l'impossibilità di renderla fruibile per i servizi alla collettività. In questo caso non ci può esimere quindi dal valutare che la limitazione degli acquisti in oggetto comporterebbe un danno pari alle risorse già destinate a finanziare il quadro economico dell'opera, oltre che il mancato servizio di prestazioni che potrebbe essere afferenti a funzioni fondamentali dell'ente locale. In tali casi è ragionevole sostenere che l'acquisto di universalità di beni mobili effettuati a completamento di investimenti e finanziati al titolo 2° del bilancio, possano non rientrare nei limiti suddetti

Dott. Alberto Scheda

Mobili e arredi: parere Corte Conti Lombardia n. 123/2013

Nel parere il Comune di Martinengo *chiede se ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 228 del 24.12.2012 dove stabilisce che <<le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati>>. Tra gli interventi volti a ridurre le autorizzazioni di spesa vi è il comma 141 ...omissis. Nello specifico l'ente ha approvato il progetto definitivo esecutivo delle opere complementari da eseguirsi presso l'immobile di proprietà comunale e all'interno del quadro economico dell'opera sono inseriti gli importi per l'arredamento dell'immobile, il quale sarà destinato a nuova sala consiliare, biblioteca e sala polifunzionale. La conclusione dei lavori e acquisizione dunque anche degli arredi era prevista nel 2013 ma l'importo dell'intera opera, arredi compresi è stato impegnato nell'esercizio 2012. La sezione Lombardia risponde con una dotta analisi del concetto di “**effettuare spese**”. In sintesi ricorda che attualmente per gli enti locali vige un sistema di contabilità finanziaria per competenza. Pertanto, se l'impegno per l'acquisto degli arredi è stato legittimamente ed integralmente effettuato nel bilancio per l'anno 2012 e se l'impegno è stato riportato come residuo passivo per l'anno 2013, la spesa non dovrà essere computata ai fini del rispetto del tetto di spesa del 2013, imposto dal vincolo di finanza pubblica in esame.*

Dott. Alberto Scheda

Spese di rappresentanza Doppio obbligo

1. l'art. 16, comma 26, d.l. 138/2011: *“Le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito **prospetto allegato al rendiconto** di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è **trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale**”.*
2. *Art. 16, c. 26 del d.l. 138/2011: si affianca al diverso monitoraggio sugli “**atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza**”, di cui all'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale “**gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.**”*

Dott. Alberto Scheda

Per le SPESE DI RAPPRESENTANZA
vedi la LA DELIBERA VADEMECUM
N.271/2013 CORTE EMILIA ROMAGNA
“esame delle spese di rappresentanza
anno 2011 dagli allegati ai Rendiconti”
(art. 16 c. 26 DL 138/2011)

Dott. Alberto Scheda

Tabella riassuntiva tagli dopo il d.l.66/2014

Rispetto a Spesa 2009

- Studi e consulenze **16% nel 2014 (15% nel 2015)** + limite rapportato spesa personale
- Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza **20%**
- Sponsorizzazioni (**divieto**)
- Missioni **50%**
- Formazione **50%**

Rispetto a spesa 2011

- Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture **30% + divieto acquisti**

Rispetto spesa media anni 2010 e 2011

- Mobili e arredi esclusi arredi scolastici e l'infanzia **20%**

Dott. Alberto Scheda